

TRIBUNALE DI LARINO
Ufficio Esecuzioni

Il Giudice dell'esecuzione

Letta l'istanza depositata il 16.3.2018, con la quale i debitori esecutati chiedono la sospensione dell'esecuzione della procedura esecutiva promossa ai loro danni in applicazione dell'art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44;

letti ed esaminati gli atti;

Osserva

L'istanza non può essere accolta per le motivazioni che di seguito di rappresentano.

Conviene, al fine di rendere conto delle ragioni del convincimento che ci si accinge ad esplicitare, rendere brevemente conto del tessuto normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 1 l. 23 febbraio 1999, n. 44, a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito.

Stabilisce l'art. 3, comma primo, che l'elargizione è concessa non già indiscriminatamente a chiunque, ma (solo) *“agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione”* quando tali soggetti abbiano dubito *“un evento lesivo”* che sia *“conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive... o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”*, laddove per evento lesivo deve intendersi *“qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata”*.

Il secondo comma del citato art. 3 prescrive poi che sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, sebbene non collocabili all'interno del perimetro del reato di estorsione, per circostanze ambientali o modalità del fatto sono comunque riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità.

Il successivo articolo 4 disciplina le *“condizioni dell'elargizione”*, prevedendo che essa è riconosciuta a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive (tale condizione deve permanere anche dopo la presentazione della domanda);

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione (a meno che essa fornisca all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori);

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero le richieste estorsive, siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

Il procedimento di presentazione della domanda è scandito dall'art. 13, a norma del quale il contributo è concesso, a domanda dell'interessato¹, da presentarsi:

a) entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità estorsive (art. 13 comma 3);

b) entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia, in relazione alla richiesta di elargizione per i danni conseguenti a intimidazione, anche ambientale (art. 13 comma 4).

Questi termini sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il Pubblico Ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive, e riprendono a decorrere dalla data in cui il predetto decreto sia stato revocato o perda comunque efficacia.

¹ L'art. 13, comma secondo, specifica che la domanda può essere anche presentata, con il consenso dell'interessato, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La domanda può essere altresì presentata, con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del Prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Infine, se la vittima ha perso la vita, la domanda può essere presentata dal coniuge, dai figli, dai genitori, dai fratelli e sorelle, dal convivente more uxorio e dai soggetti, diversi da quelli appena indicati, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona avente diritto.

Infine, per quanto in questa sede rileva, ai sensi dell'art. 20, comma 1, (recante “*sospensione di termini*”) è previsto che a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione, sono prorogati di 300 giorni² i termini di scadenza che:

1. cadano entro l'anno dalla data dell'evento lesivo;
2. ed abbiano ad oggetto gli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Inoltre, (comma 2) sono prorogati di tre anni i termini di scadenza che:

1. cadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
2. ed abbiano ad oggetto gli adempimenti fiscali;

Ancora (comma 3) sono altresì sospesi, sempre per 300 giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che siano scaduti o che scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Da ultimo (comma 4) è prevista la sospensione, sempre per 300 giorni, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari³, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

Le sospensioni di cui sopra “*hanno effetto*” a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo in forza del quale il beneficio viene richiesto (in presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente). A questi il Prefetto, ricevuta la domanda di elargizione, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento di sospensione al Giudice dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto.

² Termine che secondo Cass., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8956 non è prorogabile.

³ Secondo la Corte di Cassazione, la sospensione si applica anche alle vendite forzate disposte nell'ambito delle procedure fallimentari, tenuto conto dei più ampi benefici introdotti espressamente, anche per i falliti, degli artt. 1 e 2 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dunque della possibilità di giustificare tale estensione soggettiva, valevole anche per le procedure iniziate anteriormente a detta legge (Cass., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8434).

Con specifico riferimento al processo esecutivo, si è puntualizzato che la sospensione dei termini opera esclusivamente riguardo ai termini che cadenzano lo sviluppo dei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, senza incidere sulla complessiva procedura, né sull'efficacia dei singoli atti già legittimamente emessi, con la conseguenza che, ad esempio, tale disposizione non può produrre alcun effetto diretto sull'efficacia del decreto di trasferimento del bene su cui si fonda l'eventuale successiva procedura esecutiva di rilascio dell'immobile (Cass., sez. III, 15 aprile 2015, n. 7656).

Sul quadro normativo appena riassunto si è innervata la sentenza n. 21854 pronunciata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione il 20 settembre 2017 le quali hanno enunciato il principio di diritto così massimato: *«Il provvedimento del P.M. che dispone la “sospensione dei termini” di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto l'elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al Giudice dell'esecuzione, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'esecutato; spetta, invece, al Giudice dell'esecuzione il controllo della riconducibilità del provvedimento all'art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, l'accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti».*

Il citato arresto nasceva dal ricorso con il quale il Procuratore Generale aveva chiesto alla Suprema Corte di enunciare il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: *«Il provvedimento del Procuratore della Repubblica, emesso ai sensi dell'art.20, comma 7, l. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della l. 27 gennaio 2012, n. 3, con cui si dispone la sospensione dei termini relativi ai processi esecutivi ha effetto immediato, ha natura non decisoria e si impone, per il suo carattere temporaneo, al Giudice dell'esecuzione in ordine alla correlazione tra l'evento lesivo e la vittima del reato, alla corrispondenza con la comunicazione del Prefetto e alla valutazione di meritevolezza del beneficio.*

Il Giudice dell'esecuzione può svolgere un controllo “ab estrinseco” circoscritto alla sussistenza dei requisiti oggettivi (titolarità del bene oggetto di

esecuzione), temporali (un anno dall'evento lesivo) e di non rinnovabilità del beneficio.”

2) “Il provvedimento, per il suo carattere interinale, non ha efficacia sostanziale sul giudizio civile; restano fermi gli ordinari strumenti processuali previsti avverso i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione».

L'esigenza di una pronuncia nell'interesse della legge scaturiva, secondo la prospettazione del Procuratore Generale (prospettazione che il collegio ha recepito, facendola propria) dalle divergenze interpretative e contrasti tra autorità giudiziarie in tema di concessione della sospensione dei termini in favore dei soggetti vittime di richieste estorsive e di usura che avessero presentato istanza di elargizione dei benefici previsti ai sensi degli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successive modifiche.

Detta sentenza del Giudice nomofilattico ripercorre le tappe che hanno segnato l'interpretazione giurisprudenziale e le modifiche legislative dell'art. 20, comma 7, l. 23 febbraio 1999, n. 44, di cui è bene dare conto in questa sede, costituendo le stesse i cardini della decisione che ci si appresta ad adottare.

La norma citata è stato oggetto di modifiche, prima ad opera della sentenza della sentenza della Corte costituzionale n. 457 del 2005 e poi, della legge n. 3 del 2012. Il primigenio testo dell'art. 20, al comma 7, prevedeva che la sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, avesse effetto a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale.

La legge n. 3 del 2012 ha sostituito il comma 7 dell'art. 20 citato e ha altresì aggiunto i commi *7-bis* e *7-ter*. La novità più rilevante ha riguardato l'eliminazione dell'intervento (consultivo) del Prefetto e la sua sostituzione con un atto del Procuratore della Repubblica, normativamente qualificato non più come “*parere*” bensì come “*provvedimento favorevole*”, a seguito del quale “*hanno effetto*” le sospensioni.

Dalla lettura dei lavori preparatori alla legge n. 3 del 2012 si ricava il dato per cui la traslazione dal termine “*parere*” a quello di “*provvedimento*” riposa nella necessità di ascrivere il risultato decisorio ad una valutazione esclusiva e non più interlocutoria in ordine alla concedibilità della sospensione, attribuendo siffatta valutazione al Pubblico Ministero dell'indagine.

Senonché, dopo la modifica del comma 7 dell'art. 20, i dubbi che avevano portato alla citata pronuncia di declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del

previgente conio normativo si sono riproposti sia in dottrina che in giurisprudenza, seppure sotto differenti angoli prospettici.

La Corte Costituzionale, nuovamente sollecitata ad intervenire dal Tribunale di Roma con l'ordinanza dell'11 novembre 2013 (sulla premessa che l'attribuzione del potere di sospensione ad un soggetto diverso dal Giudice, e cioè al Pubblico Ministero, concreterebbe la violazione degli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.), con la sentenza n. 192 del 2014, ha innanzitutto avallato, seppur implicitamente, la prospettazione del remittente, che aveva motivato la questione di costituzionalità supponendo che, secondo il tenore della nuova normativa, il provvedimento del Procuratore della Repubblica non fosse suscettibile di valutazione da parte del Giudice civile quanto alla determinazione dell'effetto sospensivo.

Afferma poi il Giudice delle leggi che la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non è discrezionale, ma legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996, aggiungendo che al Pubblico Ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione, e che l'unico soggetto in grado di svolgere questo compito non può che essere il Pubblico Ministero, in ragione della attinenza di tale compito ai procedimenti relativi ai delitti in questione, nonché degli obiettivi di incisivo contrasto dei reati in questione, nel cui perimetro si collocano funzionalmente le misure a favore delle vittime.

Sulla scorta di queste premesse, e pur non negando una certa interferenza con il giudizio civile, la Corte Costituzionale ha rigettato i dubbi di tenuta costituzionale prospettati, atteso che non si realizza una illegittima compressione della funzione giurisdizionale né alcuna violazione del giusto processo, anche tenuto conto del carattere meramente temporaneo e non decisorio del provvedimento di sospensione che non ha alcuna influenza sostanziale sul giudizio civile.

Le Sezioni Unite precisano che non si può prescindere dalle affermazioni della Corte Costituzionale, ed osservano come l'assenza della previsione espressa di un potere di controllo del Giudice dell'esecuzione, cioè del Giudice della giurisdizione civile cui il provvedimento del Pubblico Ministero è trasmesso, deve essere intesa quale espressione della *voluntas legis* per cui il Giudice civile non possa avere alcuna possibilità di sindacare l'esercizio del potere provvedimento del Pubblico Ministero,

in quanto esso si colloca sul piano della giurisdizione penale, per cui si deve condividere l'esegesi, implicitamente avallata dalla Corte Costituzionale, secondo cui il Giudice dell'esecuzione, quando gli viene trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero (che, sulla base dell'elenco fornito dal Prefetto, dispone la "*sospensione dei termini*" di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui alla legge n. 44 del 1999), non può scrutinare né la valutazione con cui il Pubblico Ministero, nell'ambito delle indagini di sua competenza, ha ritenuto sussistente il verificarsi del presupposto della provvidenza sospensiva, né la valutazione conseguente della idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato.

Infatti l'intera normativa sulle moratorie ex art. 20 legge n. 44 del 1999 mira fondamentalmente a consentire che, nel lasso di tempo necessario per avviare e concludere il procedimento amministrativo teso all'erogazione di provvidenze, i potenziali beneficiari di queste ultime possano evitare di vedere mutare in pejus le proprie condizioni economiche a seguito del maturarsi di prescrizioni o decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio.

Tali valutazioni, a giudizio della Corte implicano, da parte del Pubblico Ministero, una prognosi favorevole circa la concedibilità dell'elargizione, nonché una positiva valutazione dell'opportunità che, in funzione della effettività dello scopo dell'elargizione, la misura sospensiva abbia corso. Esse, in quanto espressione dell'esercizio di un potere affidato al Pubblico Ministero, non possono essere poste in discussione in sede di giurisdizione civile.

Pervenutogli il provvedimento, quindi, il Giudice del processo esecutivo ha il dovere di provvedere.

Tuttavia, precisa la Corte, non ogni controllo gli è precluso.

Invero, come ogni Giudice che sia investito del dovere di procedere al verificarsi di una certa fattispecie, il Giudice dell'esecuzione ha certamente, in primo luogo, il potere di accertare se gli è pervenuto un provvedimento riconducibile alla fattispecie di cui al comma 7 ed al comma 7-bis dell'art. 20 citato.

In secondo luogo, poiché il provvedimento può vincolare il Giudice dell'esecuzione a provvedere se individua l'oggetto cui la sua efficacia si riferisce, certamente rientra nei suoi poteri di controllo l'accertamento che il provvedimento riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio individuati il

Pubblico Ministero, individuazione che può essere anche minimale, purché sufficiente all'identificazione del richiedente l'elargizione a carico della quale il procedimento esecutivo pende presso l'ufficio cui la trasmissione è fatta.

Rientra ancora nei poteri di apprezzamento del Giudice dell'esecuzione la verifica circa la pendenza di un processo esecutivo a carico del beneficiario presso il suo ufficio, e quindi il rilievo che non esiste un processo esecutivo a carico di questi.

Infine compete alla valutazione del Giudice dell'esecuzione anche accertare se sia in corso o debba iniziare a decorrere un termine all'interno del processo esecutivo in ordine al quale il provvedimento possa dispiegare i suoi effetti.

Quanto alle modalità dell'ingresso del provvedimento del Pubblico Ministero all'intero del fascicolo dell'esecuzione, le sezioni unite osservano che l'art. 20, comma 7-bis prevede che il Pubblico Ministero trasmetta il provvedimento al Giudice dell'esecuzione dell'ufficio presso il quale pende l'esecuzione, con la conseguenza che l'iniziativa non possa essere assunta dal beneficiario, *“che evidentemente rivestirà la posizione di soggetto sottoposto all'esecuzione nel provvedimento, non essendo certamente ipotizzabile che il provvedimento possa riguardare un soggetto richiedente la provvidenza o per cui altri richieda la provvidenza (secondo la regola di legittimazione all'istanza di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 44 del 1999) se non rivesta la qualità di esecutato”*.

L'eventuale istanza rivolta al giudice dell'esecuzione dal beneficiario esecutato, in mancanza di trasmissione del provvedimento da parte del Pubblico Ministero, dovrà considerarsi irrilevante dal Giudice del processo esecutivo.

Sulla scorta delle richiamate premesse, il provvedimento di sospensione invocato non può essere adottato poiché la procedura esecutiva alla quale si chiede di applicare il beneficio della moratoria indicato dal citato art. 20 non pende a carico del richiedente l'elargizione, essendo stata promossa contro il terzo datore di ipoteca.

Invero, come si è visto, questa norma prevede esplicitamente che il beneficio è riconosciuto a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione, e la necessità di questo presupposto è stata riconosciuta anche nella citata sentenza delle Sezioni Unite, le quali hanno aggiunto che siffatta verifica permane in capo al Giudice dell'esecuzione.

Né potrebbe dirsi, diversamente opinando, che anche in questo caso possa trovare comunque applicazione la moratoria domandata. Invero la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare come la disciplina qui in esame abbia carattere

eccezionale, dal momento che deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative e, in definitiva, all'attuazione del disposto dell'art. 2740 c.c., attribuendo al Giudice il potere di sospendere il compimento di quegli atti esecutivi che possono pregiudicare irrimediabilmente il patrimonio dell'esecutato o anche solo la detenzione di beni immobili, in vista dell'elargizione delle previste provvidenze, che dovrebbe consentire il superamento di una temporanea difficoltà economica (Cass. 11 agosto 2010, n. 18612).

Va osservato, infine, che in ordine alla non concedibilità del beneficio quante volte non vi sia coincidenza tra soggetto esecutato e soggetto richiedente l'elargizione si era pronunciata (sebbene con un *obiter dictum*) la Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 8956 del 5 maggio 2016).

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Si comunichi

Larino, lì 26/03/2018

Il Giudice dell'esecuzione
Rinaldo d'Alonzo

IL CASO.it